

Anche sotto questo profilo però la sentenza si rivela del tutto carente. Tale onere probatorio non può essere soddisfatto con l'affermare genericamente, così come fa la sentenza impugnata, che il "Piano Capaldo" era gradito ai creditori maggiori (leggi "le banche") e che il Prof. Capaldo, nel presentarlo, perseguiva gli interessi del mondo bancario nel quale era ben inserito.

A parte il fatto che il Prof. Capaldo, nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali ha ampiamente chiarito che la finalità perseguita attraverso il suo piano di liquidazione era quella di tutelare tutti i creditori, garantendo in particolare a quelli minori una soddisfazione integrale del credito e, comunque, a tutti e a ciascuno la possibilità di partecipare al capitale sociale della costituenda S.G.R. in modo da coinvolgerli direttamente nelle procedure di liquidazione, resta comunque da osservare che il Prof. Capaldo, come soggetto esterno alla procedura, avrebbe potuto legittimamente presentare qualsiasi proposta di acquisto, senza che ciò rappresentasse alcun vincolo per gli organi della procedura, che ben potevano ricevere e valutare proposte alternative (e più vantaggiose) provenienti da altri soggetti.

Il Prof. Capaldo ha peraltro affermato in proposito che non solo la proposta di acquisto si basava su una stima dei beni del tutto adeguata, realistica e ragionevole, ma che il piano di liquidazione da lui elaborato non si proponeva finalità di locupletazione a vantaggio di nessuno, tantomeno a